

VALERIO MARCHETTI
LA *SHOAH* E I GENOCIDI

Prolusione tenuta al Teatro "Bibiena", Mantova
Giorno della Memoria, 27 gennaio 2020

PREMESSA

Dividerò questa prolusione in tre parti senza però seguire un *ordine* cronologico e una *distinzione* tematica. Le presenterò piuttosto incastrate *disordinatamente e indistintamente* in un discorso che ruoterà intorno alla presentazione e all'analisi della legge istitutiva del *Giorno della Memoria* – una legge dello stato italiano che considererò naturalmente nella sua specificità, ma che inserirò anche nel quadro europeo. Convoco il quadro europeo perché la *shoah* è un “affare” criminale degli stati e dei popoli europei. Non solo, quindi, dello stato nazista e del popolo tedesco.

Ho inserito diverse proposte di allargamento senza però svolgerle appieno.

1. Una riguarda il conflitto tra “memoria e storia” così come viene affrontato dagli storici della *shoah* a partire dalla caparbia (e metodologicamente esemplare) decisione di Raoul Hilberg il quale, nella *Distruzione dell'ebraismo europeo*, si era prefisso di trovarne le prove dello sterminio nelle carte dei persecutori, destinando la parola delle vittime a un'altra *sfera* di testimonianza – quella dell'esperienza fisica e mentale dell'individuo.

2. Un'altra proposta allude al fatto che la storia della *shoah* non si esaurisce nel ciclo della seconda guerra mondiale (1939-1945). Il ciclo segnato dalle date d'inizio e della fine del conflitto appare nelle opere di fondazione. Lo stesso Hilberg, con Léon Poliakov e Reitlinger, aveva una preoccupazione evenemenziale. Doveva cioè stabilire i “fatti”. Il ciclo che io chiamo “durante” (lo sterminio) ha infatti un “prima” e un “dopo”. Questi due tempi che esorbitavano dalle sue ricerche (vedi a proposito la prefazione di Hilberg correttamente impugnata da Hannah Arendt). Questo significa che l'avvenimento *shoah* si allunga all'indietro nella storia occidentale e ha uno spessore secolare governato *inizialmente* dall'antigiudaismo teologico e *successivamente* dall'antisemitismo laico anche se tra l'inizio e la fine non c'è un'evoluzione netta essendo i ritorni all'indietro e le fughe in avanti piuttosto frequenti. Inoltre va detto che l'antisemitismo scientifico è, beninteso, differente nella forma che assume dall'antisemitismo teologico, ma conserva sempre *qualcosa* in comune sicché si potrebbe configurare una struttura di pensiero che li comprende malgrado le differenze. Sono la storia medievale anti giudaica e la storia moderna antisemita, che hanno generato le condizioni di possibilità *culturale* del genocidio e quindi della sua accettazione *popolare* nel

cuore del Novecento. L'avvenimento, nello schema di lavoro che ho adottato, ha anche, come ho detto, un “dopo”. Continua infatti nel tempo che va dalla liberazione di Auschwitz e arriva fino a noi, dato che i cancelli dei campi sono stati aperti, ma l'ostilità antiebraica è rimasta nella mente religiosa e laica delle popolazioni europee: un'ostilità sempre pronta a riaffiorare se sollecitata. L'antisemitismo si è nascosto nelle nicchie ecologiche dei popoli oppure si è camuffati con l'antisionismo politico dei ceti dirigenti. Gli effetti del “prima” della *shoah* e del “durante” la *shoah* sono percepibili nel fatto che l'antisemitismo ha continuato ad essere dopo la distruzione una costante o un'invariante dei sentimenti europei.

3. L'ultimo allargamento si riferisce alla relazione tra la *shoah* come evento unico e gli altri genocidi del Novecento. Lo storico non può fare a meno di comparare i fatti che accadono. Applicando anche, come inderogabile principio di metodo, l'imperativo radicale di Marcel Detienne: *Comparer l'incomparable* (2002). A volte conclude che la comparazione annulla la pretesa di unicità. A volte invece conclude che la comparazione ha dato dei risultati che confermano l'unicità. Nel Novecento ci sono stati dei genocidi che hanno preceduto e seguito la *shoah*. La comparazione riguarda

per lo più il genocidio degli armeni (*medz yeghern*) commesso dai turchi tra il 1915 e il 1923. E poi con quello dei cambogiani (*hayonphap khmer*), compiuto dal 1975 al 1978, e dei tutsi in Ruanda (1994). Il pensiero storico ebraico non si è sottratto alla comparazione. Nel 1986 venne pubblicato, sotto la direzione dello storico israeliano Yehuda Bauer, il primo numero di *Holocaust and Genocide Studies*. Non era il primo periodico di *Holocaust studies* e nemmeno la prima rivista consacrata ai *Genocide studies*. Ma era certamente la prima pubblicazione che metteva insieme i due campi mettendo a disposizione degli studiosi una grande quantità di studi comparativi e differenziativi. Veniva inoltre resa di pubblico dominio una serie importate di discussioni (a volte lacerazioni) che hanno contrassegnato i quasi quarant'anni successivi.

PROLUSIONE

PREAMBOLO

Il 20 di luglio dell'anno 2000 il parlamento italiano ha istituito il «giorno della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati, militari e politici, nei campi nazisti». È così che recita il preambolo della legge – che è composta da due articoli.

PRIMO ARTICOLO

1. Il primo articolo dice: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la *shoah* (sterminio del popolo ebraico), le

leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte». Come vedete si tratta d'una formulazione che appare esaustiva e sobria anche se, come per un'esigenza rafforzativa, appare ripetitiva del preambolo che (lo sottolineo) diceva che il giorno della memoria era istituito «in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati, militari e politici, nei campi nazisti». Accanto agli ebrei vittime della *shoah* vanno ricordati, nello stesso giorno, «gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte». Se noi oggi, dopo vent'anni dall'entrata in vigore della legge, dovessimo portarvi un qualche emendamento, come dovrebbe essere normale nella produzione legislativa in accordo con i tempi, dovremmo dare un nome a quei cittadini «che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte». Dovremmo dire che erano sinti e rom oltre che testimoni di Geova, se si guarda all'appartenenza religiosa, e omosessuali se si considera l'identità di genere. Nominare è una forma importante di identificazione e riconoscimento. Le leggi sono lente ad accettare le correzioni che i singoli soggetti chiedono, avendo preso consapevolezza del loro diritto al ricordo pubblico, e che gli storici, con le loro ricerche, hanno imposto all'opinione pubblica sensibile ai diritti umani. E, tra le vittime, c'è una componente alla quale dovrebbe essere portato il massimo riconoscimento perché non può rivendicarla con la "ragione": uomini e donne che negli ospedali psichiatrici sono stati oggetto di sperimentazioni letali nel loro cervello.

2. La seconda parte del primo articolo della legge aggiunge «coloro che [...] si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della propria vita, hanno salvato

altre vite e protetto i perseguitati». Questo significa dunque evocare, nello stesso giorno dedicato alle vittime, quelle persone che, dallo *yad vashem* israeliano, hanno ricevuto il titolo di "giusti" sulla base dei loro comportamenti di violazione delle leggi dello Stato in nome di un primato dell'etica di tutela dell'uomo. Ma, nella frase citata, c'è un'incidentale che ho tolto lasciando lo spazio vuoto tra parentesi quadre. Adesso la reintegriamo: «Coloro che, *anche in campi e schieramenti diversi*, si sono opposti al progetto di sterminio» è quindi assai poco coerente con l'insieme del discorso sui "giusti". L'incidentale sembra l'effetto di un faticoso compromesso "politico" nella fase di redazione finale del testo che invocava unanimità parlamentare. A quali «campi» e a quali «schieramenti» si fa riferimento? E possono, nella loro diversità, essere messi sullo stesso piano?

3. Ci sono, nell'articolo, delle omissioni che derivano ancora più pesantemente dal compromesso tra le forze politiche e lo rendono inquietante. Non si fa cenno alcuno alla fervorosa collaborazione che venne prestata, a livello centrale e periferico, in ogni ordine e grado della pubblica amministrazione, alla privazione dei diritti elementari del cittadino (istruzione e lavoro). Non si fa cenno alcuno all'impegno delle magistrature nell'applicazione della legge e viene cancellato il ruolo avuto dagli istituti universitari di ricerca nella preparazione dei fondamenti della legge (mi riferisco soprattutto al conferimento di caratteri e aspetti scientifici alle tesi razziali). Né si richiama, nemmeno per allusione, l'intensa partecipazione emotiva delle popolazioni urbane alla denuncia e alla spogliazione di coloro che erano stati censiti come ebrei (le ricerche negli archivi delle banche sono sempre state ostacolate,

la documentazione sulla razza di opere d'arte nelle collezioni ebraiche è sempre stata negata). Se è vero che ci sono stati, tra civili e religiosi, importanti gesti di protezione dei perseguitati è però indubitabile che non c'è mai stata una opposizione al "progetto di sterminio" a livello della società civile. Ma ciò che più vistosamente manca nell'articolo che stiamo esaminando è la chiamata in causa, *con il suo nome proprio*, del regime che, nella storia del nostro paese, porta la responsabilità legale e morale della volontà di distruzione dell'ebraismo attraverso i discriminatori decreti sulla razza, il rastrellamento sul territorio dei cittadini ebrei e il loro avviamento, dai luoghi o campi di concentramento, alle fornaci della morte. Manca insomma il nome di chi ha organizzato la *shoah*: il fascismo.

SECONDO ARTICOLO

1. Leggiamo adesso il secondo articolo della legge: «In occasione del Giorno della Memoria [...] sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». Anche qui la nostra sensibilità di uomini e donne che non si accontentano di chiamare la *shoah* «quanto è accaduto al popolo ebraico», che esigono la nomina e l'estensione a tutte le vittime, chiede che la legge venga emendata e aggiornata alla consapevolezza dei soggetti e alla insistente domanda della ricerca storica.

2. Inutile insistere sul dispositivo secondo il quale la «narrazione dei fatti» e la «riflessione» di coloro che vi partecipano ha effetto conservativo della tragedia come bastione della sua irripetibilità. Ciò che infatti manca in questo secondo articolo è la consapevolezza che *narrazioni e riflessioni*, se non fanno parte di un grande progetto che sradichi dalle menti e dai cuori, dai discorsi e dai pensieri, l'idea di "razza" (sia in senso biologico che culturale), si trasformano in commemorazioni il cui significato, affidato a parole di circostanza, si affievolisce a mano a mano che ci si allontana dagli eventi. C'è un'ipertrofia (cioè un aumento esagerato) della parola *memoria* nelle celebrazioni e commemorazioni. È come se chi l'adopera non avesse mai letto in un dizionario della lingua italiana che la memoria è «la funzione psichica di riprodurre nella mente la *mia* esperienza passata (immagini sensazioni nozioni), di riconoscerla come tale e di localizzarla nel tempo e nello spazio del *mio* vissuto». È vero che l'antropologia e la sociologia del novecento hanno costruito il concetto di memoria collettiva – un concetto di cui si è subito impadronita la retorica celebrativa soprattutto quella delle nazioni e dei popoli. Ma si tratta di una finzione ovvero di una rappresentazione della realtà operata dall'immaginazione che le comunità culturali siano, per analogia tra "io" e "noi", dei corpi e abbiano un'anima. Vale a dire: si attribuiscono alle comunità umane le stesse funzioni che ha la psiche individuale. Se questo fosse vero non avremmo molti problemi e il passato sarebbe (come recita un'altra figura retorica) immortale. Lo storico parte invece dalla consapevolezza che la memoria degli eventi muore insieme al corpo e all'anima di chi ne ha avuto esperienza. All'epoca del testimone come l'ha chiamata Wiewiorka segue l'epoca

della storia. La storia, con la ricerca e la raccolta dei documenti, provvede a costituire l'archivio. Gli storici, isolati spesso dalle «cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni» di cui parla la legge, sono insomma in grado di consegnare gli eventi al futuro. Non crediate che questa sia l'apologia della mia corporazione di studi. È semplicemente l'apologia di una funzione di cui la memoria ha bisogno per fissarsi in una cultura.

IL QUADRO EUROPEO

1. Ho detto all'inizio che la legge italiana che istituisce il giorno della memoria dev'essere collocata nel quadro europeo. Due paesi hanno scelto un giorno per ricordare la distruzione della propria comunità ebraica senza bisogno di fare delle leggi: la Danimarca commemora la notte dei cristalli e la Francia l'inizio delle deportazioni. Completamente diversa la decisione di Finlandia e Germania che, in quanto stati, fanno riferimento all'insieme delle vittime del nazismo. Altri paesi (Irlanda e Grecia, Norvegia, Portogallo e Svizzera) hanno preferito che fossero le organizzazioni ebraiche a farsi carico del peso commemorativo e assicurano la presenza delle autorità pubbliche alle cerimonie sinagogali. Altri ancora fanno partecipare le comunità ebraiche alle cerimonie nazionali e locali di liberazione dall'occupazione (così fanno i Paesi Bassi e così faceva il nostro paese il 25 aprile di ogni anno fino al 2000). Un solo governo non ha voluto per diverso tempo prendere posizione (la Spagna). Tuttavia, siccome sono almeno sei i parlamenti europei (Svezia e Belgio, Regno Unito e Repubblica Ceca, Lituania e Lettonia) che hanno istituito per legge un giorno della memoria, sarebbe interessante procedere a un esame delle diverse formulazioni delle norme e dei documenti preparatori.

2. Ogni paese, nel disporre le parole della storia nella lingua dei decreti e nel richiamare in atti pubblici gli eventi del suo passato, vi ha inserito (in modo più o meno esplicito) il livello raggiunto nella denuncia delle proprie responsabilità; vi ha espresso lo stadio raggiunto dalle istituzioni preposte alla desecretazione delle fonti; vi ha depositato il grado raggiunto negli studi promossi da coloro che si sono dato il compito di riscrivere la storia delle nazioni europee coinvolte nella *shoah*. La maggior parte degli stati europei ha infatti dato mandato alla sua intellettualità di mettere il Novecento al centro delle sue ricerche e delle sue riflessioni. Alcuni stati che avevano fatto una legge del giorno della memoria (Lituania e Lettonia in particolare), hanno modificato radicalmente il proprio atteggiamento e, trascinando nel proprio disegno la Polonia, che era già pronta, hanno aperto una fase critica che ha inflitto un *vulnus* assai

difficilmente medicabile nella coscienza dell'Europa. Oggi lo schema di questi paesi è al centro di aspre controversie nel parlamento dell'unione. Non posso purtroppo occuparmene. E dico purtroppo perché credo che noi europei abbiamo in questo momento a che fare con una questione di capitale importanza perché le storiografie di stato dell'Europa orientale riscriveranno la storia della *shoah* cancellando tutto il lavoro fatto dagli storici per documentare il collaborazionismo alla distruzione dell'ebraismo. Mi limito solo a chiedere a tutti di seguire quello che sta accadendo nelle controversie di questi giorni tra lo *yad vashem*, il presidente della repubblica polacca, Andrzej Duda e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelens'kyj. Vi chiedo anche di seguire quattro argomenti congiunti. Il primo fa riferimento alle conseguenze del mancato invito alla Russia di

partecipare in Polonia alle celebrazioni del settantacinquesimo anniversario della liberazione dell'Europa insieme agli altri paesi alleati. Il secondo riguarda lo smantellamento della data simbolo del 27 gennaio 1945 – ingresso dell'armata rossa a Auschwitz – per via della tesi polacca secondo la quale quella della Polonia è stata un'autoliberazione che non aveva bisogno dell'aiuto sovietico. Il terzo attiene alla dichiarazione di Zelens'kyj che, siccome i corpi d'armata entrati ad Auschwitz erano "ucraini", ragiona come se l'Ucraina allora fosse uno stato indipendente dall'Urss (nel periodo dell'occupazione tedesca il popolo ucraino ha sviluppato un collaborazionismo di ampia portata). Il quarto fa riferimento alla legge sulla *shoah* ormai in fase d'approvazione in Polonia.

Valerio Marchetti
Università di Bologna
valerio.marchetti@unibo.it